

### DELIBERA N. 388

del 01 ottobre 2025

Oggetto: procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – Fondazione Torino Musei (C.F. 97629700010)

## **VISTI**

gli atti del procedimento **UVCC – Fasc. ANAC/UVCC n. 670/2025** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 71218 del 13 maggio 2025 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

### **VISTO**

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

### **VISTO**

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici" e i relativi allegati;

#### **VISTO**

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.31 marzo 2023, n. 36";

#### **VISTO**

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

### **VISTA**

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le "Modifiche al sistema penale";

#### **VISTO**

il Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

## **VISTO**

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate, da considerarsi parte integrante e sostanziale del comunicato medesimo.

## CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

### CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

## Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. n. 23981 del 14/02/2025, nell'ambito di una verifica a campione in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, si chiedevano informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante Fondazione Torino Musei nell'ambito della domanda di qualificazione e confermare il livello di qualificazione conseguito (SF 2).

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 38960 del 12/03/2025, la stazione appaltante inoltrava la documentazione richiesta, dalla cui analisi emergeva la carenza dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione e, in particolare:

- 1. la mancata dimostrazione della formazione di base per i dipendenti [OMISSIS] in relazione ai quali sono stati presentati attestati relativi a corsi di durata complessivamente inferiori alle 20 ore o corsi non rientranti nel triennio precedente l'istanza di qualificazione o attestati non riportanti il monte ore;
- 2. la mancata dimostrazione della formazione specialistica per [OMISSIS], in relazione alla quale è stato presentato un attestato non riportante il monte ore complessivo necessario sanabile, nel caso specifico, con l'autocertificazione in merito alla durata del corso.

Come chiarito dal comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) che richiama le FAQ *in subiecta materia* pubblicate sul sito della scrivente Autorità, per la formazione base possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 4 ore e per complessive 20 ore almeno, fruiti nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione, mentre per la formazione specialistica, con prova di valutazione finale, possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 20 ore e per complessive 60 ore almeno, fruiti sempre nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione.

Atteso che le carenze sopra riportate apparivano idonee a incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (SF2), con nota prot. Anac n. 71218 del 13/5/2025, si procedeva alla contestazione dell'addebito, formalizzando l'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare – ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 – l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al medesimo articolo 63 e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 72583 del 14/5/2025, la stazione appaltante Fondazione Torino Musei ha riscontrato la comunicazione di avvio sopra menzionata, chiedendo concedersi l'audizione presso l'Ufficio procedente.

In data 29/5/2025 (prot. 81399) si è svolta l'audizione alla presenza del dirigente dell'Ufficio e del funzionario incaricato dell'istruttoria, oltre che dei rappresentanti dell'Ente interessato. Nel corso dell'audizione, il referente dell'Ufficio acquisti/Gare e Rup della struttura ha precisato che "la Fondazione Torino Musei è un ente di diritto pubblico che gestisce i musei per la Città di Torino, rappresentando di avere un'esperienza ventennale sui contratti pubblici. Alla variazione normativa intervenuta si sono attivati velocemente agendo in totale buona fede cercando di ottenere la qualificazione per non fermare l'attività delle acquisizioni in seno all'Ente. Sostiene che il problema nasce da un mancato approfondimento delle FAQ prima della formulazione dell'istanza di qualificazione".

Anche il Responsabile del Settore legale e supporto al RUP della Fondazione ha ammesso di "non aver approfondito adeguatamente il tema della formazione sulle FAQ ANAC disponibili al momento del deposito dell'istanza di qualificazione (...) dichiara che la Fondazione non ha considerato le FAQ come vincolanti, e si è attenuta solo alla normativa e ai requisiti dell'allegato II.4, che non definiscono la durata dei corsi di formazione in termini di monte ore".

Con nota acquisita al prot. Anac n. 86045 del 10/06/2025 è stata inviata la seguente una relazione esplicativa riferita a ciascun punto contestato.

## Considerato in diritto

La documentazione trasmessa dalla stazione appaltante non consente il superamento delle eccezioni formulate con la comunicazione di avvio del procedimento prot. Anac n. 72583 del 15/05/2025.

Ed invero, rispetto alla contestazione n. 1, riferita alla mancata dimostrazione della formazione base per i dipendenti [OMISSIS] in relazione ai quali sono stati presentati attestati relativi a corsi di durata complessivamente inferiori alle 20 ore o corsi non rientranti nel triennio precedente l'istanza di qualificazione o attestati non riportanti il monte ore, la Stazione Appaltante ha affermato che "La Fondazione, in conformità all'impostazione normativa, ha valorizzato percorsi formativi che, considerati nel loro complesso e nella loro finalità, hanno comunque garantito l'acquisizione delle competenze necessarie, pur non essendo possibile oggi attestare un monte ore formalmente documentato. Evidenziamo che, al momento del deposito della domanda di qualificazione, la normativa era di recentissima introduzione e le stesse FAQ interpretative dell'ANAC sono state oggetto di progressivi aggiornamenti e chiarimenti nel corso del tempo. In questo contesto di incertezza interpretativa, la Fondazione ha agito in buona fede, celermente per non compromettere l'attività delle acquisizioni in seno all'Ente, ritenendo i percorsi formativi seguiti dai dipendenti coerenti con la ratio della norma, volta a garantire un'adeguata preparazione del personale. La Fondazione ha adottato un'interpretazione conforme al testo dell'Allegato II.4, non attribuendo valore vincolante alle FAQ disponibili al momento del deposito dell'istanza di qualificazione (le FAQ indicate nella comunicazione sono successive al deposito), e non approfondendo adeguatamente il tema della formazione, in termini di monte ore minimo".

L'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 stabilisce che l'ANAC definisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. Tale previsione conferisce ad ANAC un ruolo centrale e regolatore nella determinazione delle condizioni per l'accesso al sistema di qualificazione, compresa la formazione del personale a cui bisognava conformarsi per l'ottenimento della qualificazione stessa.

Nel caso specifico, si prende atto che la Fondazione ha valorizzato percorsi formativi che, nel loro complesso, sono stati ritenuti coerenti con le finalità della norma, pur in assenza di una documentazione formale circa il monte ore minimo di formazione previsto. Tuttavia, è necessario ribadire che la qualificazione ANAC richiede l'osservanza di requisiti oggettivi e documentabili, anche in tema di formazione. La Fondazione, pertanto, potrà eventualmente integrare la documentazione o predisporre un piano di adeguamento formativo per garantire la piena conformità ai requisiti richiesti ai fini della nuova qualificazione, o future verifiche da parte dell'Autorità.

In merito alla contestazione n. 2, riferita alla mancata dimostrazione della formazione specialistica per [OMISSIS], in relazione alla quale è stato presentato un attestato non riportante il monte ore complessivo necessario, la Stazione appaltante, ha precisato che "la preparazione per il conseguimento della certificazione PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management rappresenta un percorso formativo altamente specialistico e direttamente funzionale all'esercizio del ruolo di RUP, coerentemente con quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dalle Linee Guida ANAC n. 3. Tale formazione non può essere equiparata ai titoli accademici o ad altri titoli conseguiti a titolo personale, come sembrerebbe suggerire l'interpretazione contestata. Si tratta infatti di una formazione specialistica, finanziata e promossa dall'Ente, finalizzata specificamente al miglioramento delle competenze professionali necessarie per l'efficace svolgimento della funzione di RUP e non acquisita a titolo personale".

È necessario sottolineare che l'attestato di alta formazione PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management posseduto dal dipendente interessato è stato utilizzato - oltre che nella sezione "Formazione" per attestare la formazione Specialistica - anche nella sezione "Competenze", in contrasto a quanto stabilito dalle FAQ n. 18¹ e n. 27² in materia di qualificazione pubblicata sul sito dell'Anac.

Al fine di comprendere la tipologia di attestato presentato, la durata del corso e il valore dello stesso è stata effettuata una ricerca informatica sul sito istituzionale QRP developing professionals da cui è emerso che l'attestato viene rilasciato a seguito di un corso e-learning PRINCE2® Project Management basato sulla formazione online interattiva ed esclusiva per la preparazione all'esame PRINCE2 Foundation e all'esame PRINCE2 Practitioner la cui durata complessiva massima è di 32 ore. Tale attestato, pertanto, non è idoneo a soddisfare il monte ore complessivo della formazione specialistica (60 ore).

Risultano confermate le carenze indicate ai suindicati punti 1 e 2.

Per tutto quanto sopra rappresentato risulta quindi accertata la presentazione di una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione.

Sulla base delle criticità accertate, il punteggio conseguito dalla stazione appaltante ai fini della qualificazione deve essere decurtato, espungendo dalla valutazione i requisiti non comprovati. Per l'effetto, il punteggio deve essere decurtato da 37,44 a 34,64 con conseguente riduzione del livello di qualificazione da SF2 a SF3.

Sulla base delle argomentazioni addotte dall'Ente è emerso che la domanda di qualificazione è stata presentata senza la dovuta ponderazione, avvalendosi di requisiti che, sulla base delle chiare indicazioni fornite dall'Autorità, non avrebbero potuto essere utilizzati.

In esito alla ricostruzione dei fatti, si ritiene che l'Ente, nel presentare la domanda di qualificazione, quantomeno, si sia prefigurata la possibilità di rendere una dichiarazione non

<sup>1</sup> FAQ n. 18, si legge "Ci sono dei titoli che non devono essere considerati per riempire la sezione relativa al requisito "Competenze"? Si, nella sezione relativa al requisito "Competenze" non devono essere considerati i titoli (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) rientranti nella valutazione del requisito "Formazione" come i titoli formativi che non sono stati conseguiti a livello personale ma nell'ambito di programmi formativi dell'Ente di appartenenza".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> FAQ n. 27, relativa al REQUISITO "SISTEMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE" si legge "Per riempire la sezione relativa al requisito "Formazione" devono essere considerati i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione" [...] "Non devono essere considerati i titoli di formazione (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) richiesti per la valutazione del requisito "Competenze" né altri titoli di formazione conseguiti a titolo personale".

veritiera come evento concretamente realizzabile e vi abbia aderito. Si ritiene, quindi configurabile l'elemento psicologico richiesto dall'art. 63, comma 11, del codice (dolo specifico) e, in particolare, la dichiarazione dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti. La stazione appaltante, infatti, ha potuto conseguire la qualificazione, nonostante la stessa non le spettasse sulla base dei requisiti effettivamente posseduti.

La giurisprudenza, con riferimento al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 (delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) ha puntualizzato che il dolo specifico richiesto per integrare il reato (rappresentato dalla finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cass. Pen. Sez. III, n. 52411 del 19/6/2018; n. 42606/2022). In particolare, ha affermato che si configura la responsabilità per il reato di falso purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità della non veridicità della dichiarazione.

Si ritiene che tale principio possa essere applicato anche nel caso di specie, laddove è stata presentata una dichiarazione non veritiera finalizzata a conseguire la qualificazione.

Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni rese riguardano informazioni relative a dipendenti dell'ente, presumibilmente presenti nei fascicoli personali degli stessi o comunque direttamente disponibili o facilmente reperibili dalla stazione appaltante. Può pertanto presumersi la conoscenza della non veridicità delle dichiarazioni rese o, quanto meno, può ritenersi dimostrata la consapevolezza della significativa possibilità del verificarsi dell'evento. È indubbio, infatti, che il semplice esame degli attestati di formazione utilizzati e il semplice calcolo matematico delle ore di formazione espletate avrebbero permesso di verificare l'inidoneità degli stessi a comprovare la formazione minima richiesta. Inoltre, sono da escludere errori interpretativi od operativi, dal momento che l'Autorità ha messo a disposizione numerosi strumenti conoscitivi per agevolare le stazioni appaltanti nell'interpretazione e applicazione della normativa vigente ai fini della predisposizione della domanda di qualificazione. In particolare, chiare indicazioni sono state fornite con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 e con le numerose FAQ predisposte, che formano parte integrante del Comunicato medesimo.

In particolare, con riferimento alla formazione, nelle FAQ nn. 27, 28, 29 e 30 sono individuate le tipologie dei corsi, specificando l'incompatibilità con i titoli di formazione utilizzati nella sezione "Competenze" oltre alle ore di formazione minime necessarie per conseguire la formazione base (20 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 4), la formazione specialistica (60 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 30 ore) e la formazione avanzata (120 ore). Inoltre, in caso di dubbio, la stazione appaltante avrebbe potuto formulare apposito quesito all'Ufficio competente dell'Autorità, che, nella fase di avvio del sistema, ha attivato misure di accompagnamento e agevolazione massivamente utilizzate dagli utenti.

La giurisprudenza ha affermato, altresì, che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini

della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi in concreto, aderendo psicologicamente ad essa (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018). In altre parole, "...l'agente deve 'lucidamente' raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verificazione di tale fatto lesivo" (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 12680 del 22/4/2020).

Si ritiene che tali elementi si siano configurati nel caso di specie e che, quindi, la stazione appaltante si sia, quantomeno, rappresentata con significativa probabilità la verificazione dell'evento (conseguimento illecito della qualificazione) e, ciò nonostante, dopo aver soppesato il fine perseguito e il costo da pagare (sanzione), abbia comunque agito, aderendo ad esso. A dimostrazione di ciò si evidenzia che, per come è stato strutturato il sistema gestito dall'Autorità, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della stazione appaltante, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L'ente quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. Inoltre, il sistema consente di conoscere anticipatamente il risultato delle dichiarazioni rese e, nella specie, il punteggio conseguito (anche con riferimento ai singoli requisiti) e il livello di qualificazione raggiunto. Era pienamente consapevole anche del fatto che eventuali controlli sarebbero stati effettuati soltanto successivamente e a campione e, quindi, ciò può aver influito nel processo volitivo volto a bilanciare l'interesse perseguito e l'eventuale costo da pagare per raggiungerlo.

Si ritiene che il funzionamento del sistema, così come descritto, avrebbe richiesto l'adozione di comportamenti particolarmente prudenti e oculati, proprio al fine di evitare il rischio dell'illegittimo conseguimento di un risultato automatico e non preventivamente controllato da terzi. La volontaria proposizione della domanda a prescindere dalla preventiva verifica del possesso dei requisisti dichiarati dimostra quindi, inequivocabilmente, l'adesione all'evento del conseguimento di una qualificazione non rispondente ai requisiti dichiarati.

Infine, si sottolinea che, di norma, al fine della comminazione delle sanzioni amministrative, sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di responsabilità in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare l'assenza dell'elemento psicologico (Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022).

Si evidenzia, altresì, che l'evento dannoso (violazione della norma) si è concretamente verificato nel caso di specie, dal momento che l'Ente ha potuto accedere alla qualificazione in assenza dei prescritti requisiti, in contrasto con le previsioni normative in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. La condotta posta in essere ha quindi apportato un vantaggio concreto e

immediato, consistente nella possibilità di svolgere gare per importi superiori rispetto all'effettiva capacità professionale. Si sottolinea, infatti, che il conseguimento della qualificazione abilita automaticamente la stazione appaltante ad acquisire i CIG per i corrispondenti importi dai sistemi informatici dell'Autorità.

Si evidenzia, infine, che i fatti contestati risultano connotati da gravità in quanto hanno comportato l'alterazione del sistema di qualificazione, volto a garantire che le stazioni appaltanti chiamate a svolgere le procedure di affidamento siano in possesso di una preparazione professionale adeguata al livello di qualificazione conseguito e alle procedure di affidamento da svolgere. Occorre considerare, altresì, che, dal corretto funzionamento del sistema di qualificazione dipende l'attuazione concreta del principio del risultato, declinato nel codice in termini di massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, di rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e di attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La gravità della condotta consegue inoltre dagli effetti della condotta, che ha consentito alla stazione appaltante di accedere alla qualificazione in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Per tutto quanto emerso, si ritiene che la condotta accertata sia imputabile all'Ente quanto meno a titolo di dolo eventuale, con conseguente configurazione della fattispecie di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12 dell'allegato II.4, del d.lgs. 36/2023.

Ne consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

Per la quantificazione della sanzione, in prima applicazione, l'Autorità ritiene di poter considerare il mancato utilizzo della qualificazione illegittimamente conseguita. Dalla consultazione della BDNCP risulta infatti che la stazione appaltante non ha svolto procedure di gara nel livello di qualificazione illegittimamente ottenuto. Per l'effetto, la sanzione è quantificata nella misura di € **500,00 (cinquecento)** pari al minimo edittale.

# Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

### accertata

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di competenza e formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

### ritenuta

la riferibilità alla Fondazione Torino Musei delle condotte accertate, quanto meno in termini di dolo eventuale, e la gravità dei comportamenti tenuti;

## ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate configurano una grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici, in quanto costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

#### accertato

che l'assenza dei requisiti di formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 37,44 a 34,64 e, dunque, la riduzione del livello di qualificazione da SF2 a SF3;

### considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere è venuta a scadenza in data 30.6.2025;

# considerato, altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

# ritenuta, dunque,

la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 dell'allegato II.4 al codice dei contratti pubblici, per l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante;

#### considerata

la quantificazione della sanzione secondo i criteri sopra riportati;

nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice dei contratti pubblici;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 01 ottobre 2025

#### Delibera

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del succitato Regolamento, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, dell'allegato II.4, e all'art. 63, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, quantificata nella misura di € 500,00 (cinquecento euro);
- la comunicazione della presente delibera alla Fondazione Torino Musei, in persona del legale rappresentante *pro tempore* raccomandando di valutare se le suesposte considerazioni incidono sulla nuova qualificazione acquisita in data 02/07/2025 al fine di procedere alla eventuale rettifica dell'istanza ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, approvato con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025;
- la trasmissione della presente delibera all'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti per gli eventuali adempimenti di competenza ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli eventuali seguiti di competenza.

Il pagamento della sanzione va effettuato nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della P.E.C. o della notifica della raccomandata di trasmissione della delibera, mediante bonifico intestato alla Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di Roma - codice IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788 (Si precisa che il quinto carattere del codice Iban - dopo IT77 corrisponde alla lettera "O" e non alla cifra zero). Nella causale va inserita la dicitura "pagamento" delibera sanzionatoria A.N.AC. n. ... (riportare il numero della delibera)" - Una volta effettuato il pagamento, copia del bonifico contenente il suo ID (C.R.O. o T.R.N.) va inviata all'indirizzo URF@anticorruzione.it e trasmessa via P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La copia del bonifico priva dell'indicazione dell'ID (C.R.O. o T.R.N.) non permette la registrazione dell'avvenuto pagamento.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

> Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 ottobre 2025 Il Segretario, Laura Mascali

Firmato digitalmente